

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2870

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERTICARO

Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Presentata il 12 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge-quadro 15 gennaio 1992, n. 21, sul trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, prevede la sostanziale assimilazione dei servizi terrestri a quelli acquei, ai fini dell'esercizio del trasporto pubblico di persone. In sede applicativa si è tuttavia verificato che il servizio di trasporto nelle vie d'acqua mantiene aspetti peculiari, relativi alle modalità di espletamento e al dimensionamento dei mezzi di trasporto, che richiedono alcuni aggiustamenti legislativi e il *coordinamento con norme che disciplinano la navigazione.*

La presente proposta di legge è diretta ad introdurre limitate modifiche ed integrazioni alla predetta disciplina, fermo restando l'impianto generale della legge n. 21 del 1992, atte a valere solo per i servizi di navigazione e una norma specifica di salvaguardia relativa alla sola la-

guna di Venezia che serve a coordinare la disciplina in esame con la legislazione speciale e in particolare con il recente decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge in esame, adeguano la validità della licenza alla tipologia peculiare del servizio di navigazione che ha caratteristiche ibride rispetto a quello terrestre, unificando sostanzialmente il servizio *taxi* e noleggio con la *medesima imbarcazione* (articolo 1).

La circolazione acquea non raggiunge mai infatti i livelli di traffico e di immediatezza del servizio che consentono di separare nettamente le due attività (*taxi* e noleggio) in sede terrestre, essendo piuttosto finalizzata a funzione di supporto rispetto alla circolazione terrestre o alla navigazione di linea in particolari circostanze.

Non è perciò possibile ipotizzare un servizio di *taxi* disgiunto o separato dal noleggio se non in relazione alle dimensioni del vettore. Il servizio di noleggio propriamente detto viene limitato ad imbarcazioni di tonnellaggio superiore a quello indicato dal codice della navigazione per questa tipologia di contratto, in quanto questa modalità operativa rappresenta effettivamente una tipologia di servizio distinta sia per utenza che per traffico generato rispetto a quella svolta con le imbarcazioni più piccole (articolo 2).

Si rende inoltre necessaria una norma di chiusura, prevista dall'articolo 3.

Nell'articolo 4, in considerazione del fatto che il moto ondoso generato dal traffico delle imbarcazioni a motore ha effetti distruttivi sia sulla città storica di Venezia, sia sulle caratteristiche morfologiche dell'ambiente lagunare, si propone di limitare il numero delle imbarcazioni in

servizio di trasporto pubblico a motore, fissando ai livelli raggiunti al 31 dicembre 1994, il numero massimo delle relative licenze. Il moto ondoso è infatti tra i fattori determinanti dell'erosione delle barene e velme lagunari, ovvero degli ambienti semisommersi che costituiscono la morfologia lagunare. Viene tuttavia consentito un incremento delle predette licenze con una procedura che condiziona l'eventuale aumento alla verifica di processi di regressione del traffico complessivo motorizzato.

Si tratta, in conclusione, di una modifica di modesta entità che, senza comportare oneri finanziari a carico dello Stato o di enti pubblici, offre adeguata soluzione a molteplici questioni insorte nell'applicazione della legge n. 21 del 1992. Vengono infine tenute nel debito conto le esigenze di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della laguna veneta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

« 3-bis. Nelle circoscrizioni territoriali dei comuni ubicati nella laguna di Venezia, la licenza per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone effettuato con natante di cui al comma 3, consente al titolare anche l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con il medesimo natante ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nelle circoscrizioni territoriali dei comuni ubicati nella laguna di Venezia, la licenza per il servizio di noleggio con conducente di cui al comma 1, effettuato con natante, consente l'esercizio del servizio solo su unità di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate ».

ART. 3.

1. All'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o per incarichi rappresentativi o direttivi negli organismi cooperativi e consortili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) ».

ART. 4.

1. Nelle circoscrizioni territoriali dei comuni ubicati nella laguna di Venezia, il rilascio di ulteriori licenze per l'esercizio dei servizi di taxi o di noleggio con condu-

cente, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, effettuato con natanti, non può comunque determinare un incremento del numero complessivo di licenze già rilasciate alla data del 31 dicembre 1994, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Per l'esercizio dei servizi di taxi o di noleggio con conducente, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, effettuato con natanti, nell'ambito delle circoscrizioni territoriali dei comuni di cui al comma 1, il numero complessivo delle licenze può essere incrementato con apposita delibera della regione Veneto, su conforme parere di tutti i comuni interessati alla prestazione dei servizi, previo accertamento della riduzione dei livelli di traffico locale o degli effetti del moto ondoso nell'ambito della laguna.

ART. 5.

1. Nelle circoscrizioni territoriali dei comuni della laguna di Venezia non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, penultimo ed ultimo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21.